

Diritto degli Stati membri - Portogallo



La versione originale in lingua [pt](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

Questa pagina contiene informazioni sul sistema giuridico portoghese.

1. Strumenti o fonti del diritto che enunciano le norme giuridiche

Secondo la concezione tradizionale, in Portogallo le fonti del diritto sono le seguenti:

- a) le leggi costituzionali, che comprendono la Costituzione portoghese, leggi costituzionali miscellanee e le leggi di emendamento della Costituzione;
- b) “le norme e i principi del diritto internazionale generale o comune”, “le norme derivanti da accordi internazionali debitamente ratificati o approvati”, “le norme emanate dagli organi competenti delle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo fa parte ..., purché ciò sia stabilito nei rispettivi trattati costituenti” e “le disposizioni dei trattati dell’Unione europea e le norme emanate dalle istituzioni dell’Unione europea nell’esercizio delle rispettive competenze” (articolo 8 della Costituzione);
- c) le leggi ordinarie, che comprendono le leggi emanate dal Parlamento portoghese, i decreti legge governativi e i decreti legislativi regionali adottati dalle assemblee legislative delle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira;
- d) gli atti dotati di forza equivalente a quella delle leggi, come gli atti di approvazione di convenzioni, trattati o accordi internazionali, le dichiarazioni d’incostituzionalità o d’illegalità, aventi forza vincolante generale, pronunciate dalla Corte costituzionale, i contratti collettivi di lavoro e altri strumenti di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro;
- e) i regolamenti, ossia gli strumenti di grado inferiore rispetto alle leggi, il cui scopo è quello di precisarle e integrarle per renderne possibile l’applicazione o l’attuazione. Comprendono i decreti attuativi, i regolamenti, i decreti, i decreti attuativi regionali, le decisioni, le normative, i decreti ministeriali attuativi, le ordinanze, i regolamenti di polizia emanati dai governatori civili, le decisioni e i regolamenti dei consigli comunali.

2. Altre fonti del diritto

Vi sono tesi divergenti sull’ammissibilità e l’importanza di altre fonti non basate sul potere politico dello Stato di creare diritto scritto, a seconda che le fonti siano considerate un mezzo di formazione di disposizioni giuridiche o un mezzo di divulgazione delle norme o entrambi. Talvolta si distingue tra fonti dirette e indirette, ovviando così alle difficoltà causate dalle divergenze nell’impostazione di base.

Si ritiene in generale che possano rientrare nella categoria delle fonti del diritto:

- a) la consuetudine, ossia l’adozione reiterata e abituale di un particolare comportamento, accompagnata dal senso generalizzato della sua obbligatorietà. Può essere considerata fonte del diritto soltanto per determinati settori tematici. Le norme create in questo modo, per esempio, si riscontrano nel campo del diritto internazionale pubblico (per esempio, il principio di immunità giurisdizionale degli Stati esteri), nel diritto internazionale privato e nel diritto amministrativo;
- b) la giurisprudenza, ossia la serie di principi che emergono dalle sentenze e dalle decisioni dei tribunali. Per alcuni, non è una vera fonte del diritto, ma servirebbe soltanto come precisazione del significato delle norme, fornendo soluzioni ai problemi di interpretazione che possono essere applicate in altre istanze, in funzione del peso degli argomenti logici e tecnici su cui si basano. Per certi autori, rientrano in questa categoria non soltanto le decisioni giudiziali in cause specifiche, ma anche gli atti giurisdizionali aventi carattere normativo (sentenze della Corte costituzionale dotate di forza vincolante generale), poiché, secondo tali autori, tutti questi atti costituiscono una vera e propria creazione di disposizioni legislative di applicazione generale;

c) l'equità, che si fonda sull'attribuzione agli organi giurisdizionali della competenza per formulare norme giuridiche adeguate alle caratteristiche specifiche dei singoli casi in esame, ricorrendo a principi generali di giustizia e alla coscienza etica di chi giudica. "I tribunali possono decidere secondo equità soltanto quando a) vi sia una disposizione giuridica che lo consente; b) vi sia l'accordo delle parti e sia possibile presentare ricorso a un tribunale di grado superiore; c) le parti abbiano convenuto preliminarmente di far ricorso all'equità" (articolo 4 del Codice civile);

d) le usanze, ossia prassi sociali abituali ritenute non vincolanti, ma rilevanti nelle procedure giuridiche, in particolare per formalizzare relazioni giuridiche, soprattutto nel settore commerciale. Sono ammissibili in ambito giuridico quando la legge le prevede e se non si rivelano "contrarie ai principi della buona fede" (articolo 3 del Codice civile). Di conseguenza, le usanze non sono strumenti autonomi di creazione del diritto e, secondo il parere di molti, non costituiscono autentiche fonti del diritto;

e) la dottrina, ossia le opinioni dei giuristi, non dovrebbe essere considerata un'autentica fonte del diritto, sebbene essa abbia una funzione importante nello sviluppo scientifico e tecnico delle conoscenze giuridiche e abbia considerevoli ripercussioni sul risultato finale delle attività di coloro che interpretano e applicano le norme giuridiche.

3. Gerarchia delle fonti del diritto

Per gerarchia delle leggi s'intende il valore relativo dei vari strumenti, ossia la loro posizione in un ordine scalare.

A tale riguardo, alcuni sostengono che si possa stabilire una gerarchia soltanto in funzione della modalità di creazione delle leggi. Secondo tale punto di vista, la gerarchia non è basata sulla posizione relativa delle norme giuridiche, ma si stabilisce tra le loro fonti di creazione delle norme.

Qualunque sia l'opinione a questo riguardo, si può stabilire un ordine di precedenza.

L'ordine gerarchico delle varie fonti indicate nella sezione 1 è il seguente:

1. la Costituzione e le leggi costituzionali;
2. le norme e i principi del diritto internazionale generale o comune e gli accordi internazionali (ossia tutti gli atti menzionati alla lettera b) della sezione 1);
3. le leggi e i decreti legge;
4. i decreti legislativi regionali;
5. gli atti dotati di forza equivalente a quella delle leggi;
6. i regolamenti.

4. Procedure per l'entrata in vigore delle norme internazionali in Portogallo

Il recepimento degli strumenti normativi internazionali nel diritto portoghese è disciplinato dai seguenti principi, indicati nell'articolo 8 della Costituzione portoghese:

- a) "le norme e i principi del diritto internazionale generale o comune fanno parte integrante del diritto portoghese";
- b) "le norme derivanti da accordi internazionali debitamente ratificati o approvati entrano a far parte del diritto nazionale portoghese dopo la loro pubblicazione ufficiale e per il periodo in cui sono internazionalmente vincolanti per lo Stato portoghese";
- c) "le norme emanate dagli organi competenti delle organizzazioni internazionali di cui il Portogallo fa parte entrano in vigore direttamente nel diritto nazionale portoghese, purché ciò sia stabilito nei rispettivi trattati costituenti";
- d) "le disposizioni dei trattati dell'Unione europea e le norme emanate dalle istituzioni dell'Unione europea, nell'esercizio delle loro rispettive competenze, si applicano nel diritto nazionale portoghese secondo il diritto dell'Unione europea e nel rispetto dei principi fondamentali di uno Stato democratico basato sulla legge".

5. Le varie autorità preposte all'adozione delle norme giuridiche

Le autorità competenti per adottare norme giuridiche sono il Parlamento, il governo, i governi e le assemblee legislative regionali delle Azzorre e di Madeira, le autorità locali e alcune autorità amministrative.

6. Procedura per l'adozione delle norme giuridiche

La modalità di adozione delle norme varia in funzione delle procedure specifiche che si applicano a ciascun organo responsabile di tale adozione. I diversi tipi di atti legislativi vengono quindi elaborati secondo procedure distinte. Si descrivono di seguito le due procedure più formali e importanti per l'adozione delle norme giuridiche.

La procedura più complessa, che compete al Parlamento, comprende i seguenti elementi:

- a) l'iniziativa legislativa: il potere di iniziativa legislativa spetta "ai membri del Parlamento, ai gruppi parlamentari e al governo, e anche, ai termini e alle condizioni stabiliti dalla legge, a gruppi di cittadini registrati. Per quanto riguarda le regioni autonome, l'iniziativa legislativa spetta alle rispettive assemblee legislative" (articolo 167, comma 1, della Costituzione);
- b) l'ammissione iniziale, la pubblicazione, la registrazione, la numerazione e la valutazione: questa fase comprende l'esame dell'ammissibilità della proposta, la pubblicazione del testo nella Gazzetta ufficiale del Parlamento, le formalità amministrative e, infine, l'esame del contenuto;
- c) la discussione e l'approvazione, che prevedono un dibattito sulle questioni generali e uno sui punti specifici, una votazione sulla proposta nel complesso, una votazione sui punti specifici e una votazione complessiva finale. Per l'adozione di una proposta, può essere necessaria la maggioranza semplice, la maggioranza assoluta o la maggioranza qualificata;
- d) la supervisione del Presidente della Repubblica, entro la scadenza stabilita dalla legge. Può seguirne la promulgazione del testo proposto o l'esercizio del diritto di veto, nel qual caso il testo viene ridiscusso in Parlamento. Se la votazione è confermata oppure se vengono apportati emendamenti, il testo viene di nuovo trasmesso al Presidente per la promulgazione, che deve avvenire entro una scadenza predeterminata. Compete al Presidente della Repubblica "promulgare le leggi, i decreti legge e i decreti normativi e ordinarne la pubblicazione e firmare le risoluzioni di approvazione di accordi internazionali e di altri decreti governativi adottate dal Parlamento" (articolo 134, lettera b), della Costituzione);
- e) la pubblicazione: dopo la promulgazione, il Presidente della Repubblica deve ordinare che il nuovo testo di legge sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica portoghese.

La procedura legislativa del Governo comprende le seguenti fasi principali:

- a) l'iniziativa legislativa: la presentazione di disegni di legge compete ai ministeri competenti;
- b) l'istruzione: in questa fase, il ministro che ha presentato la proposta deve raccogliere pareri, procedendo anche all'audizione degli organi indicati nella Costituzione e nei testi di legge;
- c) la valutazione preliminare e nel merito: le proposte sono esaminate e valutate dopo la loro ammissione preliminare;
- d) l'approvazione: anche se alcuni tipi di atti legislativi non richiedono l'approvazione del Consiglio dei ministri, di regola quest'ultimo è competente per approvare la proposta;
- e) la supervisione: "entro quaranta giorni dalla data in cui ha ricevuto un decreto governativo per la promulgazione, il presidente della Repubblica lo promulga o esercita il diritto di veto,. In quest'ultimo caso, ne indica per iscritto la motivazione al governo" (articolo 136, comma 4, della Costituzione);
- f) la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica portoghese del testo definitivo.

7. Procedure per l'entrata in vigore delle norme nazionali

"Le leggi diventano vincolanti dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale". "Tra la pubblicazione e l'entrata in vigore decorre il periodo stabilito nel testo stesso della legge o, in mancanza di tale disposizione, il periodo stabilito in disposizioni giuridiche specifiche" (articolo 5 del Codice civile).

A norma dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1998, n. 74, modificata dalla legge 30 giugno 2006, n. 26:

1. gli atti legislativi e gli altri atti di carattere generale entrano in vigore il giorno in essi stabilito, che in nessun caso può essere il giorno stesso della loro pubblicazione;
2. se non è stata stabilita una data, gli atti di cui al paragrafo 1 entrano in vigore in tutto il territorio portoghese e al di fuori del Portogallo cinque giorni dopo la loro pubblicazione;
4. i termini temporali di cui al paragrafo 2 decorrono dal giorno immediatamente successivo alla pubblicazione sul sito Internet gestito dall'Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA."

8. Mezzi per la risoluzione di eventuali conflitti tra le varie norme giuridiche


In tale campo, la funzione più importante spetta alla Corte costituzionale, che è competente per dichiarare l'incostituzionalità di disposizioni contrarie alla Costituzione portoghese o ai principi in essa enunciati.

Nel giudicare sui casi specifici che vengono loro sottoposti, i tribunali non possono applicare norme che si configurino come violazione della Costituzione o dei principi che ne derivano.

Nel processo d'interpretazione che effettuano per valutare i fatti loro sottoposti, è compito dei tribunali comporre gli eventuali conflitti che insorgono tra diverse disposizioni giuridiche, sempre nel rispetto della gerarchia delle fonti indicata in precedenza. In tale intervento, i tribunali devono considerare il sistema giuridico come un corpus unitario, escludendo divari o incoerenze, in particolare di natura logica o semantica, e devono ponderare le circostanze soggiacenti all'adozione delle norme e le condizioni specifiche prevalenti al momento del giudizio, esigendo sempre un minimo di corrispondenza letterale, anche se espressa imperfettamente, con la soluzione adottata nella legislazione, presumendo che il legislatore abbia optato per le soluzioni "più opportune" e abbia saputo "esprimere le proprie intenzioni in termini adeguati" (articolo 9 del Codice civile).

Per quanto riguarda i conflitti tra norme nel campo del diritto internazionale privato, consultare la rubrica "Legge applicabile - Portogallo".

Banche dati giuridiche

 **Digesto** è la banca dati giuridica ufficiale portoghese e contiene la Gazzetta ufficiale (Diário da República).

Digesto – sistema integrato di informazioni giuridiche

Tipologie di consultazione

Consultazione gratuita

La consultazione del sito è gratuita.

I visitatori possono effettuare le ricerche per tipo, numero e data di pubblicazione per ottenere:

- sintesi e testi integrali degli atti legislativi;
- date di entrata in vigore.

Consultazione a pagamento

- Informazioni commentate, catalogate e organizzate in più categorie.

Diário da República Electrónico (DRE) – Gazzetta ufficiale elettronica

Tipologie di consultazione

Consultazione gratuita

I visitatori possono effettuare le ricerche per tipo, numero e data di pubblicazione per ottenere:

- sintesi e testi integrali degli atti legislativi.

Consultazione a pagamento

- Ricerca per testo.

Breve descrizione del contenuto

Banche dati della legislazione

In Portogallo esistono le seguenti banche dati della legislazione:

PCMLEX – banca dati centrale del sistema Digesto

- Diário da República (Gazzetta ufficiale), serie I;
- atti legislativi e amministrativi principali pubblicati nel Diário da República, serie II.

LEGAÇOR – banca dati della legislazione regionale delle Azzorre

- Gazzetta ufficiale delle Azzorre, serie I.

Banche dati non legislative

In Portogallo esistono le seguenti banche dati di natura non legislativa:

DGO-Dout – banca dati specifica contenente le circolari e i pareri della Direzione generale del bilancio

DGAP-Opinio – banca dati specifica della Direzione generale della pubblica amministrazione

REGTRAB – banca dati specifica dei contratti di lavoro

Interoperabilità

Digesto è integrata con quanto segue:

- Diário da República (Gazzetta ufficiale)
- Assembleia da República (Assemblea della Repubblica, il Parlamento portoghese)
- Tribunal Constitucional (Corte costituzionale)
- Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema)
- Supremo Tribunal Administrativo (Corte suprema amministrativa)
- Tribunais da Relação (Corti d'appello)
- pareri del Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (Consiglio consultivo dell'Ufficio del Procuratore generale)
- Eur-lex

Il DRE è integrato con quanto segue:

- Diário da República (Gazzetta ufficiale)
- sentenze del Supremo Tribunal Administrativo
- Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Link utili

 [Diário da República - Portogallo](#)

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ultimo aggiornamento: 18/07/2017